

L'anno 1997 il giorno 18 del mese di novembre presso la sede dell'AGIS in Roma, via di Villa Patrizi, n. 10

tra

l'ANET - Associazione Nazionale Esercizi Teatrali

e

il SLC-CGIL la FISTEL-CISL la UILSIC-UIL

in attuazione di quanto previsto dall'art. 40 del CCNL 28 maggio 1996 per il personale dipendente dagli esercizi teatrali e in applicazione dei principi e dei criteri sugli assetti contrattuali contenuti nel Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio 1993, si è stipulato il seguente accordo di rinnovo per il biennio 1° aprile 1997-31 marzo 1999 della parte economica del CCNL 28 maggio 1996:

A) Lavoratori dipendenti dagli esercizi teatrali siti nelle città capoluogo di regione o di provincia.

1) A decorrere dal 1° dicembre 1991 i minimi retributivi mensili lordi sono così stabiliti:

Livelli	A (a)	B (b)	C (c)
1A	1.160.662	89.610	270.548
1°	1.039.550	80.260	243.814
2°	867.974	67.013	204.248
3°	777.140	60.000	185.000
4°	711.536	54.935	165.751
5°	635.841	49.091	150.780
6°	595.470	45.974	127.254
7°	504.636	38.961	106.936

(a) Minimi tabellari mensili lordi.

(b) Importi mensili lordi a titolo di elemento distinto dalla retribuzione utili ai soli effetti della 13^a mensilità, del premio annuale, delle ferie, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di preavviso e delle festività nazionali e infrasettimanali. Tali importi sono comprensivi, assorbendoli, di quelli previsti allo stesso titolo dal CCNL 23 novembre 1992.

(c) Importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo dei minimi tabellari mensili utili a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici di anzianità. Tali importi sono comprensivi, assorbendoli, di quelli previsti allo stesso titolo dal CCNL 28 maggio 1996.

2) A decorrere dal 1° ottobre 1998, fermi restando i minimi tabellari mensili lordi di cui al precedente punto A e gli importi mensili lordi a titolo di elemento distinto dalla retribuzione di cui al precedente punto B, gli importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo dei minimi tabellari mensili utili a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici di anzianità sono stabiliti nelle misure di cui appresso e sono comprensivi, assorbendoli, di quelli indicati al precedente punto C:

Livelli	C (c)
1A	358.294

1°	322.889
2°	270.490
3°	245.000
4°	219.508
5°	199.681
6°	168.525
7°	141.618

(c) Importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo dei minimi tabellari mensili utili a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici di anzianità. Tali importi sono comprensivi, assorbendoli, di quelli previsti allo stesso titolo dal CCNL 28 maggio 1996.

3) A decorrere dal 1° gennaio 1999, fermi restando i minimi tabellari mensili lordi di cui al precedente punto A e gli importi mensili lordi a titolo di elemento distinto dalla retribuzione di cui al precedente punto B, gli importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo dei minimi tabellari mensili utili a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici di anzianità sono stabiliti nelle misure di cui appresso e sono comprensivi, assorbendoli, di quelli indicati ai precedenti punti C:

Livelli	C (c)
1A	409.480
1°	369.018
2°	309.133
3°	280.000
4°	250.867
5°	228.208
6°	192.601
7°	161.850

(c) Importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo dei minimi tabellari mensili utili a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici di anzianità. Tali importi sono comprensivi, assorbendoli, di quelli previsti allo stesso titolo dal CCNL 28 maggio 1996.

4) Relativamente al periodo 1 aprile 1997-30 novembre 1997 e a totale e completa copertura di tale periodo, sarà corrisposto ai lavoratori in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di stipulazione del presente accordo e già in forza alle aziende alla data dell'1 aprile 1997 un importo 'una tantum' nelle misure lorde appresso indicate:

Livelli	Una tantum
1A	292.000
1°	262.000
2°	220.000
3°	200.000
4°	179.000
5°	166.000
6°	149.000

L'importo 'una tantum' sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dopo il 1° aprile 1997 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in forza alle aziende alla data di stipulazione del presente accordo.

Al personale che sia stato assunto a termine per l'intera durata della stagione teatrale 1996/1997 l'importo 'una tantum' di cui sopra spetterà nella misura di tanti ottavi per quanti sono i mesi interi di effettivo servizio prestato nel periodo 1 aprile 1997-30 novembre 1997.

L'importo 'una tantum', come sopra determinato, sarà corrisposto entro il 31 gennaio 1998 e non sarà considerato utile agli effetti dei vari istituti contrattuali nonché della determinazione del trattamento di fine rapporto.

Al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala che sia stato assunto a termine per l'intera durata della stagione teatrale 1996/1997 sarà corrisposto, per ciascuna prestazione effettivamente resa dal 1° aprile 1997 al 30 novembre 1997, un importo lordo 'una tantum' pari a:

- capo macchinista e capo elettricista 170
 - collaboratori di palcoscenico e sarti 140
 - maschere ingresso 100
 - maschere di sala, addetti alle toilettes 100
- e guardaroba

L'importo 'una tantum', come sopra determinato, sarà corrisposto entro il 31 gennaio 1998 e non sarà considerato utile agli effetti dei vari istituti contrattuali nonché della determinazione del trattamento di fine rapporto.

B) Lavoratori dipendenti dagli esercizi teatrali siti nelle città non capoluogo di regione o di provincia.

I minimi retributivi mensili lordi dei lavoratori dipendenti dagli esercizi teatrali siti nelle città non capoluogo di regione o di provincia saranno stabiliti con accordi locali tenuta presente la situazione economica degli esercizi teatrali nelle singole località. In ogni caso tali minimi non dovranno risultare superiori a quelli in vigore nei capoluoghi di regione o di provincia.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il SLC-CGIL

per l'ANET

per la FISTEL-CISL

per la UILSIC-UIL